



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA**

In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 13.01.2026 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dagli avv.ti
e ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in , via
n. giusta procura in calce all'atto di citazione;

opponente

E

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t. e per essa quale
procuratrice e servicer la *Controparte_2* (P. IVA
P.IVA_2) che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e *sub*
servicer *Controparte_3* (P.IVA *P.IVA_3*) rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dagli avv. e ed elettivamente domiciliata
presso in n. giusta procura in atti;

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI

All'udienza del 13.01.2026, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. /2024 che l'ha condannato al pagamento in favore di *CP_1* [...] (cessionaria del credito), dell'importo di € 76.341,16 dovuto in forza di due contratti di

fideiussione *omnibus* sottoscritti a garanzia del contratto di finanziamento del 26.02.2015 tra la società _____ s.r.l. e la _____ (cedente).

A tal fine ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata produzione del contratto di cessione del credito ingiunto, del relativo elenco dei crediti ceduti e per mancata annotazione della cessione nel Registro delle Imprese, non essendo sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione né la dichiarazione del creditore cedente né la produzione della pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, dalla quale, comunque, non emerge che il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto di cessione.

Ha, inoltre, dedotto che la _____ s.r.l., società debitrice di cui l'opponente è garante, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 07.03.2017 e conseguentemente si sarebbe estinta anche la garanzia fideiussoria.

Ha ulteriormente eccepito l'invalidità delle clausole contenute nelle fideiussioni da lui sottoscritte perché riproduttive delle clausole 2,6 e 8 dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia contrarie alla normativa antitrust, con la conseguenza che l'invalidità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. determinerebbe l'inefficacia della garanzia prevista da tale disposizione in quanto il creditore non avrebbe agito in giudizio entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita dal fideiussore.

In via subordinata ha dedotto che, anche a voler qualificare i contratti da lui sottoscritti come contratti autonomi di garanzia, cui non è applicabile l'art. 1957 c.c., questi ultimi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 58 TUB, in forza del quale per trasferire a terzi la garanzia prestata sarebbe necessario il consenso del garante autonomo.

Con decreto *ex art. 171 ter* c.p.c. del 28.04.2025, il giudice in precedenza titolare del ruolo ha dichiarato la contumacia di _____ *CP_I* che, costituitasi con comparsa del 10.07.2025, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio di sinteticità e chiarezza. Nel merito ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto, rappresentando di aver dimostrato l'*an* e il *quantum* del credito ingiunto, sufficientemente determinato anche attraverso l'avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di aver annotato la relativa cessione nel Registro delle Imprese e che la cancellazione della società non determina l'estinzione delle obbligazioni che, al contrario, si trasferiscono ai soci in ragione delle loro quote partecipative *ex art. 2595, co.2 c.c.*

In relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni, perché riproduttive delle clausole 2,6 e 8 dello schema ABI ha sostenuto che tali garanzie, da qualificare quale contratto autonomo di

garanzia, erano state sottoscritte nel 2006 e quindi in un periodo successivo a quello oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia. In ogni caso, l'opponente non avrebbe fornito la prova di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

In relazione alla dedotta decadenza dal diritto verso il fideiussore *ex art. 1957 c.c.* ne ha sostenuto, in via principale l'inoperatività, in ragione della natura di contratto autonomo di garanzia delle fideiussioni prestate; in via subordinata ha sostenuto che la deroga di cui alla norma in parola rientrerebbe nel potere di autonomia contrattuale e di aver in ogni caso, rispettato il termine di sei mesi.

Infine, in relazione alla non applicabilità dell'art. 58 TUB per i contratti autonomi di garanzia, l'opposta ha precisato che, nella Gazzetta Ufficiale, è espressamente previsto che unitamente al credito siano cedute tutte le garanzie reali e personali, ivi incluso il contratto autonomo di garanzia e che non sia necessaria alcuna formalità ai fini della validità di tale cessione, tantomeno del consenso del garante.

All'udienza del 23.09.2025, verificata la costituzione dell'opposta, è stato revocato il provvedimento del 28.04.2025 nella parte in cui ne ha dichiarato la contumacia e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione *ex art. 189 c.p.c.* al 12.01.2026, in cui è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare è bene ribadire che la materia in esame non rientra tra quelle per le quali il legislatore ha previsto l'esperimento obbligatorio della mediazione ai sensi dell'art.5, comma 1 *bis*, del d.lgs.28 del 2010.

Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *“In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cassazione civile n.31209/2022).*

In senso analogo si è espressa anche la giurisprudenza di merito secondo cui la fideiussione, anche se stipulata con una banca non è propriamente riconducibile ad un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario. Invero, per controversia in materia di contratti bancari deve intendersi

quella che verta su uno dei contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti (come nel caso della fideiussione) (*cf.* Trib. Milano, sent. n. 5253 del 13.06.2022; n. 846/2023; n. 1611/2024; n. 8491/2025; Trib. Verona ord. del 22.10.2020).

Si ritiene, inoltre, che l'opposto indirizzo sviluppatosi tra la giurisprudenza di merito – seppur non condivisibile – non possa comunque trovare applicazione al caso di specie, in cui, come vedremo il contratto stipulato tra le parti è qualificabile come contratto autonomo di garanzia. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, infatti, l'obbligo di mediazione troverebbe applicazione anche nel caso di giudizio promosso dal fideiussore, in ragione della natura accessoria di tale garanzia rispetto all'obbligazione principale per cui sarebbe discriminatorio applicare una regolare processuale differente a seconda che ad agire sia il debitore principale o il garante (*cf.* Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 419 del 28.03.2019). Ebbene, l'obbligatorietà della mediazione secondo l'indirizzo da ultimo citato non potrebbe giustificarsi in un contratto autonomo di garanzia, in cui manca l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale.

Deve quindi escludersi che la presente controversia rientri tra quelle elencate all'attuale art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs.

3. Sempre in via preliminare si ritiene infondata l'eccezione sollevata dall'opposta di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per violazione del principio di sinteticità e chiarezza, atteso che l'opposizione non si risolve in una esposizione oscura o lacunosa tale da pregiudicare l'intelligibilità delle censure mosse che, al contrario, sono specificamente individuate.

Ad ogni modo, è sufficiente rilevare che l'art. 121 c.p.c. – così come modificato dal d.lgs n. 149/2022 – consacra il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile, in maniera analoga a quanto già previsto dall'art. 3 del codice del processo amministrativo, il cui mancato rispetto può essere valutato eventualmente dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo (art. 46 disp.att c.c.), non determinando l'inammissibilità dell'atto introduttivo.

4. Parimenti infondata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa all'esercizio abusivo di gestione e recupero crediti da parte della CP_3 in quanto non iscritta nell'Albo unico nazionale dei credit servicers presso la Banca d'Italia.

A tal proposito è sufficiente rilevare che in caso di attività di recupero del credito eventualmente delegate ad un sub-servicer, la mancata iscrizione del sub-servicer all'albo di cui all'art. 106 TUB non inficia la legittimazione ad agire del soggetto "delegato". Infatti, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *Il conferimento dell'incarico di recupero*

dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.) (cfr. Cassazione n. 7243/2024).

Da ciò discende il rigetto di tale eccezione, non essendo rilevante, ai fini della validità della procura, la circostanza che la CP_3 sia iscritta o meno all'albo ex art. 106 TUB.

5. L'opponente, inoltre, che agisce in qualità di garante e non di debitore principale eccepisce il difetto di *legittimazione attiva* della Controparte_1 per non aver dimostrato l'esistenza di un contratto di cessione né l'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto di cessione.

Ebbene, secondo quanto recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante a un'obbligazione di garanzia, può essere fatta valere da chi è parte del rapporto principale o, eventualmente, dal garante, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta (cfr. Cassazione, ordinanza n. 9650/2025). Nel contratto autonomo di garanzia, infatti, viene esclusa la facoltà per il garante di opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale (cfr. Cassazione n. 19300/2005; n. 4661/2007; n. 11890/2008); mentre l'eccezione relativa all'avvenuta cessione del credito è eccezione che può essere opposta solo dal debitore principale, in quanto parte del contratto, e in quanto debitore ceduto. Non si tratta di un'eccezione processuale che il garante può opporre, poiché si tratta di un'eccezione che riguarda l'effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante, ossia del rapporto garantito, e come tale è eccezione che compete a chi è parte di quel rapporto.

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il sig. Parte_1 non possa far valere l'eccezione relativa all'avvenuta cessione del credito atteso che, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto, le fideiussioni *omnibus* da lui sottoscritte devono qualificarsi come contratti autonomi di garanzia.

Come emerge dalla documentazione in atti, invero, l'opponente ha sottoscritto due fideiussioni in cui si prevede: a) la dispensa del creditore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); b) l'obbligo dei fideiussori di pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione al debitore principale (art. 7); c) la deroga all'art. 1939 c.c. (art. 8) con conseguente validità della fideiussione anche in caso di dichiarazione

di invalidità parziale o totale dell'obbligazione principale; d) la rinuncia ad opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore in deroga all'art. 1945 c.c. (art. 9); e) la rinuncia ad esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore principale, in deroga agli artt. 1949 e 1950 c.c. (art. 10). (v. doc. 3 fascicolo monitorio dell'opposta).

Ebbene, l'inserimento in un contratto di fideiussione di clausole del tenore di quelle richiamate è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 3947/2010; n. 4717/2019).

Al riguardo la Corte di Cassazione afferma: *“A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali - quale la denominazione "di appendice" delle relative pattuizioni - non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola "a prima richiesta e senza eccezioni")* (cfr. Cassazione n. 30181/2018; e tra tutte Sezioni Unite n. 3947/2010. Tale orientamento è stato seguito costantemente dalla giurisprudenza successiva v., tra le altre, l'ordinanza 22 novembre 2018, n. 30181, e la sentenza 22 novembre 2019, n. 30509).

Nel caso in esame, la qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia – al di là del *nomen iuris* utilizzato (che di per sé solo non vincola il giudice) – può desumersi valorizzando altresì la clausola contenuta all'art. 7 secondo cui il garante si impegna al pagamento *“anche in caso di opposizione del debitore”*. Tale espressione chiarisce, infatti, come l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore e che, pertanto, il pagamento non solo deve essere a prima richiesta ed immediato ma che, il garante una volta escusso, è tenuto a pagare, anche in caso di opposizione del debitore. Invero, se il garante è tenuto a pagare nonostante l'opposizione dell'obbligato principale, ciò significa che non gli è consentito di far proprio il rifiuto di adempiere di quel soggetto, e di contrapporlo alla richiesta del creditore: il garante sarà obbligato a pagare, senza potersi avvalere di quel mezzo di difesa per contrastare la pretesa a lui indirizzata. Anche in presenza di tale clausola, dunque, va applicato il regime delle garanzie autonome (cfr. Tribunale di Milano, n. 1681/2025; Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 5586/2024; Trib. Milano n. 3229/2023; Trib. Roma n. 7200/2015;

nello stesso senso cfr. anche Corte App. Milano, n. 2002/2020 e Corte App. Milano n. 1953/2020 e, secondo cui l'inciso "*anche in caso di opposizione del debitore*", combinato con l'impegno del fideiussore a pagare "*immediatamente*" e "*a semplice richiesta scritta*", va inteso in senso analogo all'espressione "*senza eccezioni*" e deve perciò reputarsi sintomatico della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante).

La volontà dei contraenti di svincolare l'obbligazione principale da quella di garanzia emerge, inoltre, anche dall'art. 2 della garanzia ove testualmente si legge *Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo*. La garanzia, dunque, sopravvive anche all'eventuale annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti già effettuati in favore della banca.

Si ritiene, dunque, che le concordanti indicazioni emergenti dall'interpretazione letterale del contenuto complessivo dei contratti, valgano a qualificare la garanzia prestata dall'opponente non come comune fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia.

Da ultimo, una simile lettura trova conferma anche nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ove si osserva che l'eliminazione dall'art. 7 dello schema ABI dell'inciso "*anche in caso di opposizione del debitore*", presente nelle precedenti condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni bancarie, ha comportato proprio la restituzione al garante della "*possibilità di far valere le eccezioni dopo aver eseguito il pagamento, che risultava preclusa in assoluto nell'ambito del precedente schema negoziale (c.d. solve et repete)*" (cfr. par. 81 e nota 9 del provvedimento cit.).

Ne consegue, dunque, che essendo state rilasciate garanzie autonome (e non fideiussioni), l'eccezione relativa all'avvenuta cessione del credito da parte dell'opposta non può essere esperita dall'opponente.

5.1. Ad ogni modo, si ritiene che, anche a voler qualificare il rapporto tra l'opponente e l'opposta in termine di fideiussione, l'opposta abbia comunque fornito prova del diritto fatto valere.

Come è noto costituisce principio consolidato quello secondo il quale "*La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*" (cfr. Cassazione n. 24798/2020). In particolare, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova

dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019; Cass. n. 24798 del 2020 riprese da Cassazione, n. 15088/2025).

In tal senso, si è puntualizzato che: *a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. n. 17944 del 2023 ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024).*

Ne consegue, dunque, che qualora non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, *l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cassazione n. 15088/2025).*

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato. Il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione

dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo) (si veda ancora Cassazione 4277/2023; n. 17944/2023; 31118/2017 secondo cui *In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze*).

Diversamente, nel caso in cui oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, come nel caso in esame, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (si veda ancora Cassazione già cit. n. 15088/2025).

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che a fronte della contestazione dell’opponente circa l’esistenza stessa del contratto di cessione, l’opposta abbia sufficientemente dimostrato la titolarità del credito fatto valere producendo: a) il contratto integrale di cessione *Controparte_4* dal quale emerge altresì che il credito ingiunto rientra tra quelli oggetto di cessione, atteso che nell’allegato a pagina 4 vi è la specifica indicazione del credito ceduto, con numero NDG , corrispondente a quello indicato altresì nella dichiarazione proveniente direttamente dalla cedente (doc.5 fascicolo monitorio) e comunque non contestato dall’opponente che si limita genericamente a contestare che il numero di NDG che *CP_1* attribuisce alla posizione della debitrice principale S.r.l., non è ricompreso nell’elenco dei debitori ceduti (sulla valorizzazione di detti elementi v. Cass. 16.4.2021 n. 10200; per la condivisibile affermazione che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria, *cfr.* Corte App. Milano 24.1.2023 n. 220); b) la pubblicazione in GU; c) le lettere di cessione indirizzate alla S.r.l. e al Sig. *Parte_1* (doc. 6 fascicolo monitorio); d) il contratto di finanziamento del 26.02.2015 tra la , la società s.r.l. e il sig. *Parte_1* in qualità di fideiussore (doc. 1 del fascicolo monitorio); e) l’estratto conto *ex art. 50 TUB*(doc. 2 fascicolo monitorio); f) le due fideiussioni sottoscritte dall’opponente in data 29.11.2004 e 29.05.2007 (doc.3

fascicolo monitorio); g) l'avviso e la visura camerale storica della Controparte_I con annotazione della cessione nel Registro delle Imprese (doc. 15 fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa di costituzione).

Tutti elementi che unitariamente considerati consentono, altresì, di ritenere provata sia l'avvenuta cessione del credito in favore dell'opposta che, nel merito, il diritto fatto valere.

5.2. La qualificazione delle garanzie sottoscritte dall'opponente quale contratto autonomo di garanzia, comporta l'infondatezza dell'eccezione sollevata relativa all'estinzione della garanzia per effetto della cancellazione della s.r.l. quale debitore principale, in mancanza dell'accessorietà che caratterizza la fideiussione. Ad ogni modo, preme rilevare che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina l'estinzione del debito sociale (e quindi nel nostro caso dell'obbligazione garantita) che, infatti, ai sensi dell'art. 2495 c.c. sopravvive, salvo diversa ed espressa volontà, potendo i creditori sociali rivalersi nei confronti dei soci.

6. L'opponente, inoltre, ha eccepito la nullità parziale delle garanzie sottoscritte ai sensi dell'art.2, co. 3, l. n. 287/1990 in quanto le garanzie contengono le clausole 2, 6 e 8 oggetto dell'indagine antitrust curata dalla B.I. e sfociata nel Provv. n. 55 del 2005.

Tuttavia, una volta ricondotto il rapporto di garanzia in oggetto al contratto autonomo di garanzia, si ritiene che non trovino applicazione al caso di specie gli accertamenti consacrati nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, né i principi di diritto formatisi sul tema della nullità a valle delle fideiussioni *omnibus* conformi allo schema ABI del 2003 quale sbocco dell'intesa anticoncorrenziale "a monte" tra Istituti di credito.

Il provvedimento della Banca d'Italia, invero, fa espressamente riferimento alle diverse fattispecie delle fideiussioni *omnibus* (v. punti 9,13 del provvedimento n. 55/2005). È evidente, dunque, che stante la qualificazione dei contratti *de quibus* come contratti autonomi di garanzia, l'opponente non può avvantaggiarsi di un provvedimento amministrativo che ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni *omnibus* nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura (sul punto si veda tra tutti Tribunale di Roma, n. 5291/2023).

Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabili tali principi anche ai contratti autonomi di garanzia, la domanda di nullità parziale delle clausole ivi contenute e riproduttive dello schema ABI non può trovare accoglimento.

Come è noto, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 3, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale*

costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 41994 /2021).

Ebbene, nel caso di specie, anche affermando la nullità parziale delle predette clausole, posta la validità del contratto, non ravvisandosi elementi per ritenere che le parti non avrebbero concluso il contratto senza tali clausole, la rilevanza pratica di detta dichiarazione di nullità si ravvisa unicamente con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c. (clausola n. 6).

L'opponente, infatti, ha eccepito, sul presupposto dell'inoperatività di tale deroga e della sostituzione di diritto della clausola con l'art. 1957 c.c. il mancato rispetto del termine semestrale, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione, entro cui il creditore deve proporre le proprie istanze contro il debitore, con conseguente liberazione del fideiussore.

A tal proposito, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale più recente e costante secondo cui qualora la fideiussione preveda, come nel caso di specie (art. 7), l'obbligo di pagamento a “*semplice richiesta scritta*”, detta previsione è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all'art. 1957 c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. è (necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale (*cfr.* Cass. Civ. 16938/24; cassazione n. 835/2025; si veda anche Cassazione n. 5179/2025 la quale ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c. non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio).

Nel caso di specie, la BNL (originaria cessionaria del credito), in data 24.11.2015, contestualmente alla revoca del rapporto (momento da cui il credito è divenuto esigibile) ha comunicato sia al debitore principale che al garante, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 02.12.2015, la revoca dei rapporti formulando altresì una richiesta scritta di pagamento, rispettando così il termine di decadenza dalla garanzia. Sul *dies a quo* dal quale far decorrere il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., peraltro, conviene la stessa opponente individuandolo nel momento in cui la BNL ha risolto il contratto e messo in mora il debitore e il garante (24.11.2015/02.12.2015) (si v. pag. 32 dell'atto di citazione).

7. Infine, si ritiene parimenti infondata l'eccezione svolta dall'opponente, in via subordinata, secondo cui, anche a voler qualificare le fideiussioni da lui sottoscritte come contratti autonomi di garanzia, non troverebbe applicazione l'art. 58, co.3 TUB.

Come noto, l'art. 58 TUB prevede, al terzo comma, che *"I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"*.

Secondo parte della giurisprudenza le garanzie che si trasmettono ai sensi dell'art. 58 TUB sono soltanto quelle tipiche (e accessorie) previste dal codice civile (ad es. fideiussione e ipoteca), tra cui non rientrano la lettera di patronage e il contratto autonomo di garanzia che, pertanto, potranno essere oggetto di trasferimento unicamente previa manifestazione di consenso, da parte del *patronant* (così come del garante), ovvero da una previsione espressa in tal senso contenuta *ab origine* nella stessa garanzia (cfr. Trib. Brescia 3.5.2010; Trib. Valle della Lucania 2.3.2022; in arg. v. anche Trib. Pesaro 1.2.2021; Trib. Valle della Lucania 6.12.2021). Secondo tale orientamento, l'art. 58 TUB, norma speciale rispetto all'art. 1263 c.c. in forza del quale il trasferimento delle garanzie tipiche è automatico, consentirebbe il solo trasferimento delle garanzie tipiche, valorizzando un'interpretazione restrittiva del riferimento ai *"privilegi e garanzie di qualsiasi tipo"* di cui al comma 3 dell'art. 58 TUB.

Di contrario avviso, un altro orientamento cui si intende aderire, che valorizza quanto chiarito dalle Sezioni Unite, n. 3947/2010 (conforme Cass. n. 371/2018) secondo cui l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (si veda Corte d'appello Milano, n. 1658/2025; Tribunale di Roma n. 13683/2023). Tale circostanza (perdurante accessorietà seppure 'attenuata'), unitamente al tenore letterale dell'art. 58, comma 3, TUB, induce a ritenere che anche il contratto autonomo di garanzia rientri nel perimetro delle «garanzie di qualsiasi tipo» cedute nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.

Aderendo a tale orientamento, dunque, non è necessario il previo consenso del garante o il compimento di altre formalità al fine di trasferire assieme al credito ceduto le garanzie ad esso connesse.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione risulta infondata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 760/2024 R.g.n. 1662/2024 emesso dal Tribunale di Lecco in data 24.10.2024 che si dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese in favore di *CP_1* [...] in persona del legale rappresentante p.t. e per essa quale procuratrice e servicer la *Controparte_2* che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e *sub servicer* *Controparte_3* nella misura di € 14.000 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Lecco, 04.02.2026

Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore

